



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Decreto di apertura della liquidazione del patrimonio

Il Giudice

designato alla trattazione della procedura iscritta al n. R.G. 4/2021;

vista l'istanza di liquidazione del patrimonio *ex artt. 7 bis e 14 ter ss. L. n. 3/2012* presentata dai coniugi **DBG e RS** e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. CC, nominato in data 4 dicembre 2019 quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;

rilevato che con provvedimento del 23 marzo 2021 la scrivente assegnava ai ricorrenti termine di giorni dieci per integrazioni alla domanda e alla relazione particolareggiata con riferimento alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità alla procedura, con specifico riguardo al requisito di cui all'art. 7, co. 2, l. 3/2012;

viste le integrazioni alla domanda di liquidazione e alla relazione particolareggiata pervenute nei termini concessi;

ritenuto, alla luce di tali integrazioni, che la domanda soddisfi il requisito di ammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e che, in particolare, il sig. GDB è titolare di omonima ditta individuale ma che, con riferimento a tale attività imprenditoriale, difettano i requisiti oggettivi di fallibilità, visti i redditi prodotti negli ultimi tre anni nonché l'ammontare dell'indebitamento derivante dalla stessa attività rispetto all'indebitamento complessivo, come risulta dai documenti agli atti e come debitamente attestato dal Gestore della Crisi nella relazione particolareggiata;

ritenuta, altresì, la propria competenza territoriale risiedendo i debitori a xxxxxxxxxxxx (AP), come da documenti agli atti;

considerato che i ricorrenti hanno dichiarato di essere, DBG, titolare dell'omonima ditta individuale attiva nel settore della vendita delle parrucche, RS, disoccupata e di non percepire reddito, e che hanno dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge *per tabulas* tenuto conto della pendenza di procedura esecutiva e dell'elenco dei creditori allegato in relazione all'attivo patrimoniale e come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata;

rilevato che il nuovo art. 7 *bis* l. 3/2012 prevede che i membri della stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune e che, in tal caso, le masse attive e passive rimangono distinte; ritenuto, quindi, che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 *bis* e 14 *ter* L. n. 3/2012;

ritenuto, altresì, che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato dall' OCC xxxxxxxx, dott. xxxxxxxxxxxx, il quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, delle operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori, chiarendo che i debitori non possiedono altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione;

ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, co. 2, della L. 3/2012 e che si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata *ex art.* 14 *ter*, co. 3;

osservato che, a fronte di un indebitamento complessivo di circa € 530.000,00, i debitori propongono la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente in un bene immobile con le relative pertinenze e in beni mobili registrati;

ritenuto, in relazione agli emolumenti mensili percepiti dai debitori, che rientra tra i poteri-doveri del giudice l'individuazione del limite di quanto occorra al mantenimento degli stessi e della loro famiglia e che, rispetto alle esigenze di sostentamento indicate da DBG e RS (il cui nucleo familiare è composto dagli stessi e dai due figli, di cui solo una dipendente a tempo indeterminato che contribuisce al sostentamento della famiglia), come riscontrate dall'OCC nella relazione particolareggiata, le voci e l'ammontare delle spese indicate appaiono congrui;

considerato che, a tenore dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, L. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio “*Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*” (art. 14 *quinquies*, comma 2) e che l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive “*sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*”, deve intendersi come riferita alla durata **dell'intera procedura concorsuale** atteso che difetta nella struttura del procedimento qualsiasi provvedimento di omologa della liquidazione;

rilevato che l'art. 15, comma 8, L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di OCC già nominato, apparendo tale

continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie e che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 *bis* l. 3/2012 con riferimento alle procedure familiari, la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sarà ripartita tra i membri della famiglia in proporzione all'entità dei debiti di ciascuno;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di DBG e RS *ex artt. 7 bis e 14 ter* L. 3/2012; nomina liquidatore il **dott. CC**;

DISPONE

che, sino al momento della chiusura della procedura e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e, per l'effetto,

SOSPENDE

la procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 64/2018 pendente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno limitatamente ai beni di proprietà esclusiva o alle quote di beni di proprietà di DBG e RS;

STABILISCE

che il liquidatore, ferma la necessità di tenere distinte le masse attive e passive:

- 1) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012;
- 2) provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
- 3) predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
- 4) preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- 5) relazioni semestralmente al Giudice sulle attività svolte;

che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, lett. f), L.n.3/2012, avuto riguardo alle esigenze di sostentamento indicate dai debitori nella domanda in esame e alla situazione personale e familiare dei medesimi, sussistano le condizioni per autorizzare DBG e RS a trattenere dagli emolumenti mensili percepiti la somma complessiva di **€ 1.300,00 mensili per le spese personali e familiari**, quindi complessivamente € 15.600,00 annui, con l'obbligo

di versare alla procedura la differenza residua, per la durata di quattro anni dal deposito del presente provvedimento e salvo differente successiva determinazione, sentito il liquidatore che dovrà tra l'altro procedere a verifica circa l'effettivo importo dei redditi futuri percepiti dai ricorrenti;

ORDINA

la pubblicazione per estratto della domanda dei debitori e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno;

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se i debitori vi sono iscritti.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ai ricorrenti, al liquidatore e alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari di questo Tribunale.

Ascoli Piceno, 11 aprile 2021

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Calagna